



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

TITOLO I - Principi generali

1. Costituzione e Sede
2. Fini, Attività istituzionali e Principi generali
3. Rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali
4. scritti e Partecipazione
5. Fondi
6. Voto e delle cariche elettive
7. Diritti e doveri dei soci e dei dirigenti
8. Carriera Alias
9. Organizzazione e Struttura

TITOLO II - Procedimento Nazionale

CAPO I - Congresso Nazionale

10. Congresso Nazionale
11. Competenze Congresso Nazionale
12. Convocazione Congresso Nazionale
13. Modalità di candidatura Congresso Nazionale
14. In sede di Congresso
15. Votazioni Congresso Nazionale

CAPO II - Organi successivi al Congresso

16. Presidente Nazionale
17. Delegato Nazionale
18. Comitato Nazionale
19. Competenze Comitato Nazionale
20. Convocazione Comitato Nazionale

CAPO III - Assemblea Nazionale

21. Assemblea Nazionale
22. Convocazione Assemblea Nazionale



TITOLO III - Procedimento Regionale

CAPO I - Congresso Regionale

- 23. Congresso Regionale
- 24. Competenze Congresso Regionale
- 25. Convocazione Congresso Regionale
- 26. Modalità di candidatura Congresso Regionale
- 27. In sede di Congresso Regionale
- 28. Votazioni Congresso Regionale
- 29. Presidente Regionale
- 30. Delegato Regionale
- 31. Rappresentante Regionale e competenze
- 32. Comitato Regionale
- 33. Competenze Comitato Regionale
- 34. Convocazione comitato Regionale
- 35. Assemblea Regionale
- 36. Convocazione Assemblea Regionale

TITOLO IV - Procedimento Provinciale

CAPO I - Congresso Provinciale

- 37. Congresso Provinciale
- 38. Competenze Congresso Provinciale
- 39. Convocazione Congresso Provinciale
- 40. Modalità di Candidatura Congresso Provinciale
- 41. In sede di Congresso Provinciale
- 42. Votazioni Congresso Provinciale

CAPO II - Organi Provinciali

- 43. Presidente Provinciale
- 44. Delegato Provinciale
- 45. Rappresentante Provinciale e competenze
- 46. Comitato Provinciale
- 47. Competenze Comitato Provinciale
- 48. Convocazione Comitato Provinciale



NAZIONALE

Articolo 1 Costituzione e Sede

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è Stato istituito il 14 maggio 1994 in Valle D'Aosta per volontà dei giovani sordi italiani, sotto l'egida dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS APS (ENS). Il CGSI si ispira ai principi statutari, al Codice Etico, e alle norme regolamentari dell'ENS, inoltre è, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ENS l'organizzazione giovanile dell'ENS seguendo la sua struttura e organizzazione ed ha sede presso la Sede Centrale dell'ENS per le articolazioni periferiche.

I dirigenti e gli aderenti al CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di funzione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalla Sede Centrale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali dell'ENS. La data del 14 maggio, anniversario della costituzione del CGSI, è la giornata nazionale dei giovani sordi italiani.

Articolo 2 Fini, Attività istituzionali e Principi generali

Il CGSI, osserva i principi ispiratori dell'ENS e, in conformità alle attività istituzionali dell'ENS, propone e promuove le attività per i giovani sordi partecipando anche, secondo possibilità, ad iniziative nazionali ed internazionali in favore dei giovani.

Il CGSI stimola, propone e promuove l'inclusione sociale, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità, e l'equità dei giovani sordi in ogni aspetto della vita civile, organizza momenti di incontro e di confronto tra i giovani sordi, attività ricreativa, di studio e di approfondimento delle problematiche della vita sociale dei giovani sordi.

Articolo 3 Rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali

Il CGSI coopera con L'EUDY (European Union Deaf Youth), il WFDYS (World Federation Deaf Youth Section), l'organizzazione CNG (Consiglio Nazionale Giovani) e con organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità a favore dei giovani che non contrastino e/o non siano concorrenti con i principi ispiratori, con lo Statuto e i Regolamenti dell'ENS.

Le cooperazioni, collaborazioni e adesioni, anche ad organizzazioni di carattere federativo sono autorizzate del Consiglio Direttivo dell'ENS.

Articolo 4 Iscritti e Partecipazione

Possono partecipare alle attività del CGSI gli iscritti all'ENS, ai sensi dell'art.4 dello statuto ENS, che facciano richiesta di adesione appartenenti alle seguenti categorie:

- soci effettivi ENS di età compresa tra i 18 e i 35 anni e risultano riconosciuti tali ai sensi della legge n.381/1970 e s.m.i.;
- i minori sordi rappresentati legalmente dai soci aggregati ENS;
- soci aggregati è affetto da sordità e non ha la legge n.381, può partecipare alle attività di CGSI.
- soci sostenitori: coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e sostengono l'attività dell'associazione contribuendo economicamente alla stessa.

Il CGSI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettiva partecipazione dei giovani sordi.



NAZIONALE

Articolo 5

Fondi

Le attività del CGSI sono realizzate con i fondi che annualmente l'ENS mette a disposizione in un'apposita posta del proprio bilancio ed utilizzati con le modalità che verranno di volta in volta indicate dalla Sede Centrale ENS.

I contributi erogati da soggetti pubblici e privati saranno incassati dall'ENS in favore del CGSI con le modalità comunicate dalla Sede Centrale ENS.

I Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali dell'ENS possono prevedere destinazione di fondi ai rispettivi Comitati Regionali e Provinciali.

I fondi nazionali, regionali e provinciali, non sono materialmente erogati al CGSI ma sono disposizione entro i limiti fissati annualmente dai rispettivi organi di riferimento.

Articolo 6

Voto e delle cariche elettive

I soci effettivi ENS dell'anno in corso di età compresa tra i 18 e 35 anni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, (possono votare e candidarsi) mentre i minorenni, attraverso i loro rappresentanti legali.

Il voto è personale, libero e segreto, non può essere delegato ad altri.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici, chi ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS con carica dirigenziale nella stessa competenza territoriale, è socio e/o frequenta altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni, organizzazioni giovanili che attuano una politica contraria e/o concorrente all'ENS, sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

È vietato il cumulo delle cariche elettive in seno al CGSI.

Alla Vacanza della carica, comunque determinata, subentra il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei non eletti.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci e dei dirigenti

Gli aderenti al CGSI sono tenuti al rispetto del R.O.I., dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle circolari dell'ENS.

Articolo 8

Carriera Alias

Il Comitato riconosce la possibilità di attivare la carriera alias per le persone che, per motivi legati all'identità di genere o alla propria identità personale, richiedano l'utilizzo di un nome diverso da quello anagrafico.

L'attivazione avviene a seguito di comunicazione privata dell'interessato/a al Comitato Nazionale, che ne dispone il riconoscimento all'interno dell'organizzazione.

Il riconoscimento della carriera alias ha valore esclusivamente interno e non modifica i dati anagrafici ufficiali per gli atti aventi rilevanza legale.

Tutti i membri del CGSI sono tenuti a rispettare la carriera alias in ogni contesto formale e informale della vita associativa.

La carriera alias resta attiva fino a eventuale richiesta di revoca da parte dell'interessato/a.



NAZIONALE

Articolo 9

Organizzazione e Struttura

Sono organi nazionali del CGSI: il Congresso Nazionale, l'Assemblea Nazionale, Il Comitato Nazionale, il Presidente Nazionale, il Delegato Nazionale e le aree di lavoro delle Pari Opportunità, le cui tematiche sono dedicate e ispirate ai fini e principi di cui all'art. 2 del presente R.O.I. e altre Aree Lavoro con tematiche ai fini di sensibilizzazione.

Sono organi periferici: il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale, Il Presidente Regionale, il Comitato Regionale, il Delegato Regionale o il Rappresentante Regionale, il Congresso Provinciale, il Presidente Provinciale, il Comitato Provinciale, il Delegato Provinciale o il Rappresentante Provinciale.

Il Comitato, a seconda della propria competenza territoriale, assumerà la seguente denominazione: "Comitato Giovani Sordi italiani Regionale/Provinciale" seguita dal nome della Provincia o Regione di appartenenza.

Tutti gli organi, nazionali e periferici, restano in carica tre anni.

Almeno un membro del CGSI Nazionale/Regionale/Provinciale avrà la possibilità di presenziare all'interno dell'Assemblea/Congresso dell'ENS di appartenenza con diritto di voto secondo gli art. 16/17/29/30/31/43/44/45 del R.O.I.

Articolo 10

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dal Comitato Nazionale uscente, dai Presidenti Regionali, dai Presidenti Provinciali (con diritto di voto). I Rappresentanti Regionali e Rappresentanti Provinciali che partecipano, non hanno diritto di voto.

Esso elegge il Presidente Nazionale e i componenti del Comitato Nazionale e definisce gli indirizzi programmatici per il triennio successivo attraverso le mozioni presentate.

Possono partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i soci giovani in possesso di tessera ENS per l'anno in corso, i membri dell'Assemblea Nazionale in qualità di osservatori e gli invitati del Comitato Nazionale.

Articolo 11

Competenze Congresso Nazionale

Il Congresso Regionale elegge il Presidente Nazionale e il Comitato Nazionale ed inoltre:

1. Determina gli indirizzi politico-sociali del Comitato Nazionale;
2. Nomina il Delegato Nazionale.

Articolo 12

Convocazione Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale del CGSI previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS.

Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni.

Sul sito internet dell'ENS, e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI, la convocazione del Congresso Nazionale dovrà essere pubblicata ed inviata tramite PEC almeno 90 giorni prima della data del Congresso Nazionale.

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è deliberato dal Comitato Nazionale.

Il Congresso Nazionale è validamente costituito quando in prima convocazione è presente almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.



NAZIONALE

Articolo 13

Modalità di candidatura Congresso Nazionale

Le candidature per la carica da Presidente Nazionale del CGSI e da membri del Comitato Nazionale sono presentate, con sottoscrizione dell'apposito modulo, fino alle due ore antecedenti (prima) dell'inizio del Congresso Nazionale tramite PEC o con consegna a mano al tavolo del collegio di presidenza.

Le candidature per la carica di Presidente Nazionale possono avvenire soltanto con l'età minima di 21 anni compiuti.

Per quanto concerne la domanda di candidatura alle elezioni, è prevista la possibilità di presentare la suddetta anche attraverso la modalità PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso Nazionale, fino alle due ore antecedenti l'inizio dello stesso, lasciando poi la possibilità della consegna a mano al tavolo del collegio congressuale fino alle scadenze del termine consentito.

Articolo 14

In sede di Congresso Nazionale

Il Presidente Nazionale CGSI uscente apre i lavori proponendo al Congresso Nazionale la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due scrutatori scelti fra i componenti del Congresso Nazionale, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Nazionale o coloro che non intendono candidarsi, al fine di garantire la massima neutralità e imparzialità dei lavori. Qualora non vi siano componenti neutrali disponibili, potranno essere nominati anche membri aventi diritto di voto.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere i lavori del

Congresso Nazionale qualora si verificano situazioni di una certa gravità tali da impedire la normale prosecuzione del Congresso.

Articolo 15

Votazioni Congresso Nazionale

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo per le elezioni delle cariche sociali, che avvengono con scrutinio segreto.

Ogni elettore riceverà due schede, una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Comitato Nazionale.

L'elettore può esprimere una sola preferenza per la lista del Presidente e massimo quattro preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Presidente e il Comitato Nazionale uscenti hanno diritto al voto per l'elezione del nuovo Presidente e dei Consiglieri del Comitato Nazionale.

Il Consigliere eletto nel nuovo mandato, che ha riportato il maggior numero di voti, assume automaticamente la carica di Delegato Nazionale.

Il passaggio delle consegne può avvenire entro 30 giorni, ma è consigliabile prevedere un periodo di affiancamento di almeno 3 mesi per garantire una transizione graduale e un adeguato supporto al neo-presidente e neo-consiglieri.



NAZIONALE

Articolo 16 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta il CGSI ed inoltre:

1. Vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. È responsabile della gestione del CGSI e coordina le attività ed i progetti istituzionali del CGSI secondo gli indirizzi del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
3. Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Comitato Nazionale, convoca il Congresso Nazionale;
4. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale CGSI e del Comitato Nazionale;
5. Partecipa al Congresso Nazionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 15 dello statuto ENS;
6. Partecipa all'Assemblea Nazionale ENS con voto deliberativo (non delegabile), ai sensi dell'art. 18 dello statuto ENS;
7. Firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Nazionale;
8. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente comunque determinata, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo ENS.

In tal caso il Vice Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS, convoca entro dodici mesi il Congresso Nazionale Straordinario per la sola elezione del Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Non si fa luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Nazionale e il Comitato Nazionale abbia la maggioranza dei componenti.

Articolo 17 Delegato Nazionale

Il Delegato Nazionale è nominato dai CGSI Regionali e dai CGSI Provinciali mediante votazione espressa in sede di Congresso Nazionale o Assemblea Nazionale (se richiesto).

Ogni Comitato Regionale e Provinciale avente diritto partecipa alla votazione secondo le modalità previste dal presente R.O.I.

Il Delegato Nazionale resta in carica tre anni, in coincidenza con il mandato degli organi nazionali del CGSI.

Qualora i CGSI Regionali e Provinciali non ritengano soddisfacente l'operato del Delegato Nazionale, almeno un terzo (1/3) dei membri aventi diritto può richiedere la revoca della carica in occasione di ciascuna Assemblea Nazionale.

La richiesta di revoca deve essere inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea procede quindi a votazione per la revoca e, in caso di approvazione, alla contestuale nomina di un nuovo Delegato Nazionale.

Il nuovo Delegato resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale. Nel caso di rinuncia o vacanza della carica determinata, si procederà a nuova elezione in sede di Assemblea Nazionale.

Il Delegato Nazionale:

1. Partecipa al Congresso Nazionale ENS insieme al Presidente Nazionale del CGSI;
2. Esercita diritto di voto in tale sede;
3. Rappresenta le istanze dei CGSI territoriali presso il Congresso ENS;
4. Riferisce all'Assemblea Nazionale CGSI sull'attività svolta.



NAZIONALE

Articolo 18

Comitato Nazionale

Il Comitato è costituito da cinque membri, compreso il presidente, eletti dal Congresso, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente dalla carica del Comitato stesso. Tale comunicazione deve essere inviata via mail.

Alla Vacanza della carica, comunque determinata, subentra il primo dei non eletti al Congresso Nazionale fino ad esaurimento dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso Nazionale Straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Non si fa luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Nazionale e il Comitato Nazionale abbia un numero di componenti almeno pari a tre.

Articolo 19

Competenze Comitato Nazionale

Il Comitato Nazionale:

1. Nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
2. Coordina, indirizza nonché vigila sulle rappresentanze giovanili territoriali;
3. Attua le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
4. Presenta all'Assemblea Nazionale, per l'approvazione, la relazione sulle attività svolte nell'anno trascorso e gli indirizzi programmatici per l'anno successivo;
5. Predispone le eventuali proposte di modifica del R.O.I. da sottoporre al Consiglio Direttivo ENS;
6. Trasmette al Consiglio Direttivo ENS la relazione sulle attività svolte.
7. Propone al Congresso Nazionale, per l'approvazione, la relazione sulle attività svolte nel triennio trascorso.

Articolo 20

Convocazione Comitato Nazionale

Il Comitato Nazionale è convocato dal Presidente del CGSI in via ordinaria almeno due volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta necessario.

Gli avvisi di convocazione ordinaria devono essere inviati via e-mail almeno 5 giorni prima anche all'Ufficio Presidenza dell'ENS, unitamente all'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione straordinaria possono essere inviati via e-mail fino a massimo 24 ore prima anche all'Ufficio Presidenza dell'ENS, unitamente all'ordine del giorno.

Le convocazioni Nazionali sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Articolo 21

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Comitato Nazionale, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali, dai Rappresentanti Regionali e dai Rappresentanti Provinciali.

Ogni Comitato ha diritto a due voti, se è presente solo un membro del Comitato, egli ha diritto ad un solo voto.

I Rappresentanti Regionali e i Rappresentanti Provinciali che partecipano non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale è convocata una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione della relazione sulle attività svolte dal CGSI nell'anno precedente; per la programmazione delle attività per l'anno



NAZIONALE

successivo e per la Nomina del Delegato del Comitato Nazionale, se richiesto da $\frac{1}{3}$ dei membri, che avrà diritto di voto al Congresso ENS Nazionale.

Articolo 22

Convocazione Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale tramite mail e con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell' ENS e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento.

Articolo 23

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è costituito dai componenti del Comitato Regionale e dagli aderenti su base regionale al CGSI, ai sensi dell'art. 4 del R.O.I.

In caso contrario, il Comitato Nazionale, assieme all'ENS del territorio, possono nominare con delibera da entrambe le parti, un Rappresentante Regionale responsabile nella promozione dei Comitati Provinciali e/o Regionali organizzando le attività per conto dell'ENS territoriale con lo scopo di coinvolgere i giovani Sordi del territorio.

Articolo 24

Competenze Congresso Regionale

Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale e il Comitato Regionale ed inoltre:

1. Determina gli indirizzi politico-sociali del Comitato Regionale;
2. Nomina il Delegato Regionale.

Articolo 25

Convocazione Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni con la presenza di almeno un membro del Comitato Nazionale.

La data del Congresso Regionale è fissata dal Comitato Regionale in accordo con il Comitato Nazionale e con l'ENS regionale territoriale.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Soci ENS di età compresa tra i 0 e i 35 anni, ai Rappresentanti Provinciali (se esistenti), al Consiglio Regionale ENS e alle Sezioni Provinciali ENS. La comunicazione deve essere pubblicata sul sito dell'ENS del territorio, e se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI Regionale, almeno trenta giorni prima, unitamente all'ordine del giorno.



NAZIONALE

Articolo 26

Modalità di Candidatura Congresso Regionale

Le candidature per il Congresso Regionale possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro l'apertura dei lavori del Congresso Regionale, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura e/o tramite PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso fino all'inizio dello stesso, al fine di favorire la più ampia partecipazione, in particolare dei giovani, evitando vincoli eccessivamente restrittivi che possano limitarne il coinvolgimento.

Possono candidarsi solo coloro che al momento della candidatura risultino soci effettivi dell'ENS per l'anno in corso.

Il passaggio delle consegne può avvenire entro 30 giorni, ma è consigliabile prevedere un periodo di affiancamento di almeno 3 mesi per garantire una transizione graduale e un adeguato supporto al neo-presidente e neo-consiglieri.

Articolo 27

In sede di Congresso Regionale

Il Presidente Regionale uscente apre i lavori proponendo al Congresso Regionale la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due scrutatori scelti fra i componenti del Congresso Regionale, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Regionale o coloro che non intendono candidarsi, al fine di garantire la massima neutralità e imparzialità dei lavori. Qualora non vi siano componenti neutrali disponibili, potranno essere nominati anche membri aventi diritto di voto.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso Regionale coordina i lavori del Congresso Regionale e assicura la regolarità della stesso curandone ogni atto.

Articolo 28

Votazioni Congresso Regionale

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto (telematico ove possibile) esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di due preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Consigliere eletto nel nuovo mandato, che ha riportato il maggior numero di voti, assume automaticamente la carica di Delegato regionale.

Il passaggio di consegne tra il Comitato Regionale uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione, ma è consigliabile prevedere un periodo di affiancamento di almeno 3 mesi per garantire una transizione graduale e un adeguato supporto al neo-presidente e neo-consiglieri.

Articolo 29

Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta il Comitato Regionale nel territorio regionale e inoltre:

1. Vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. Propone al Comitato Regionale la nomina del Vice Presidente;
3. Convoca e presiede il Congresso Regionale ed il Comitato Regionale;
4. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Regionale e del Comitato Regionale;
5. Partecipa al Congresso Regionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 30 dello statuto ENS;
6. Partecipa all'Assemblea Regionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 31 dello statuto ENS;
7. È responsabile della gestione economica di competenza regionale e coordina le attività ed i progetti del territorio regionale;
8. Firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Regionale.



NAZIONALE

9. In caso di vacanza della carica di Presidente comunque determinata, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo dell'ENS Regionale e al Comitato Nazionale.

In tal caso il Vice Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS Regionale e del Comitato Nazionale, del Comitato Nazionale, convoca entro dodici mesi il Congresso Nazionale Straordinario per la sola elezione del Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Non si fa luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Regionale e il Comitato Regionale abbia un numero di componenti almeno pari a due.

Articolo 30 Delegato Regionale

Il Delegato Regionale è nominato dal Congresso Regionale mediante votazione espressa in sede di Congresso Regionale. È eletto Delegato Regionale il consigliere che ottiene il maggior numero di voti nel corso del Congresso Regionale.

Il Delegato Regionale resta in carica per tre anni, in coincidenza con il mandato degli organi regionali del CGSI. In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento permanente del Delegato Regionale, subentra automaticamente il consigliere che, in sede di Congresso Regionale, ha ottenuto il maggior numero di voti immediatamente successivo al Delegato eletto. Il subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale. Qualora almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto non ritenga soddisfacente l'operato del Delegato Regionale, può richiederne la revoca.

La richiesta di revoca deve essere formalmente presentata e trasmessa al CGSI Nazionale, al CGSI Regionale e all'ENS Regionale

Il nuovo Delegato Regionale resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale.

Il Delegato Regionale:

- Partecipa al Congresso Regionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 30 dello statuto ENS;
- Partecipa all'Assemblea Regionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 31 dello statuto ENS;
- Rappresenta le istanze del CGSI Regionale presso il Congresso Regionale ENS;
- Riferisce all'Assemblea Regionale del CGSI sull'attività svolta.

Articolo 31 Rappresentante Regionale e competenze

Il Rappresentante Regionale CGSI è nominato durante l'Assemblea Regionale dai CGSI provinciali o dai Rappresentanti Provinciali qualora siano presenti in numero pari o superiore a due; in mancanza o qualora siano in numero inferiore a due, la nomina è effettuata dalle Sezioni Provinciali ENS. In presenza di candidature, l'ENS è tenuto a procedere alla nomina tramite Assemblea Regionale CGSI o Assemblea Regionale ENS, secondo le procedure di nomina menzionate.

L'incarico ha durata di un anno.

Il Rappresentante Regionale promuove e organizza le attività a livello regionale e coordina le iniziative territoriali al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani sordi della Regione, operando in collaborazione con il Comitato Nazionale CGSI e con il Consiglio Regionale ENS.

Egli trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio Regionale ENS e al Comitato Nazionale CGSI. Qualora ne ravvisi la necessità, può individuare collaboratori giovani a supporto delle attività regionali.

Nel bilancio del Consiglio Regionale ENS confluiscono le voci relative alle spese istituzionali e all'organizzazione delle attività del Rappresentante Regionale.

Il Rappresentante Regionale ha diritto di voto all'Assemblea Nazionale CGSI, al Congresso Nazionale CGSI, all'Assemblea Regionale ENS e al Congresso Regionale ENS, secondo gli art. 30/31 dello Statuto ENS.



NAZIONALE

Articolo 32

Comitato Regionale

Il Comitato Regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Il Comitato Regionale eletto dal Congresso Regionale è composto da tre membri compreso il Presidente e sono tutti rieleggibili.

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun Comitato Regionale e i Presidenti CGSI di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale e del Congresso CGSI.

Alla Vacanza della carica, comunque determinata, subentra il primo dei non eletti al Congresso Regionale fino ad esaurimento dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso Straordinario per la sola elezione del Consigliere mancante che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la

convocazione ordinaria del Congresso Regionale e il Comitato Regionale abbia la maggioranza dei componenti.

Articolo 33

Competenze Comitato Regionale

Il Comitato Regionale:

1. Nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
2. Attua tutte le iniziative d'indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Nazionale e dell'Assemblea Regionale in ambito regionale;
3. Presenta all'Assemblea Regionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno successivo entro il mese di marzo;
4. Trasmette al Comitato Nazionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
5. Fa l'intermediario tra CGSI Nazionale, il Comitato Regionale ENS, le Sezioni Provinciali ENS, i Rappresentanti Provinciali CGSI (se esistenti) e i giovani soci del territorio;
6. Promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi territoriali, collaborando con i Rappresentanti Provinciali (se esistenti).

Articolo 34

Convocazione Comitato Regionale

Il Comitato Regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Gli avvisi di convocazione ordinaria devono essere inviati ai membri del Comitato Regionale e per conoscenza al Comitato Nazionale e al Consiglio Regionale ENS a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima della data prevista per la convocazione ordinaria, unitamente all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione straordinaria possono essere inviati via e-mail fino a massimo 24 ore prima.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.



NAZIONALE

Articolo 35

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dal Comitato Regionale, dai Rappresentanti Provinciali (se esistenti) e dai soci ENS di età dai 0 ai 35 anni della Regione che ricadono nella competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4 del R.O.I.

Qualora sia costituito un solo CGSI Provinciale nella Regione, l'Assemblea Regionale è regolarmente convocata e il Comitato Regionale dispone di 2 voti, al pari del Comitato Provinciale.

Qualora siano costituiti più CGSI Provinciali nella Regione, il Comitato Regionale dispone di 3 voti, mentre ciascun Comitato Provinciale dispone di 2 voti.

In assenza di Comitati Provinciali costituiti nella Regione, l'Assemblea Regionale non viene organizzata con funzioni deliberative. In tal caso, potrà essere eventualmente convocata un'assemblea a carattere informativo rivolta ai soci, priva di diritto di voto.

Si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di marzo prima dell'Assemblea Nazionale per discutere e approvare la relazione sulle attività svolte nell'anno trascorso e le attività programmatiche per il futuro.

Articolo 36

Convocazione Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale con e-mail da inviarsi ai componenti indicati nell'art.24 del ROI almeno 20 giorni prima unitamente all'ordine del giorno.

Articolo 37

Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è costituito dai componenti del Comitato Provinciale e dagli aderenti su base provinciale al CGSI, ai sensi dell'art. 4 del R.O.I.

Il numero minimo necessario per poter convocare il Congresso è di cinque aderenti (soci giovani ENS) nella Provincia.

Se il numero di soci nella Provincia è inferiore a cinque, il Comitato Nazionale può nominare un Rappresentante Provinciale per promuovere ed organizzare le attività con la Sezione Provinciale ENS e convocare il Congresso Provinciale per l'elezione del Comitato Provinciale.

Articolo 38

Competenze Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale e il Comitato Provinciale ed inoltre:

1. Determina gli indirizzi politico-sociali del Comitato Provinciale;
2. Nomina il Delegato Provinciale.



NAZIONALE

Articolo 39

Convocazione Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni con la presenza di almeno un membro del Comitato Nazionale e/o Comitato Regionale (se esistente).

La data del Congresso Provinciale è fissata dal Comitato Provinciale in accordo con il Comitato Regionale/Rappresentante Regionale (se è presente), il Comitato Nazionale con l'ENS provinciale territoriale.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Soci ENS di età compresa tra i 0 e i 35 anni, al Consiglio Provinciale ENS locale.

La comunicazione deve essere pubblicata sul sito dell'ENS del territorio, e se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI Provinciale, almeno trenta giorni prima, unitamente all'ordine del giorno.

Articolo 40

Modalità di Candidatura Congresso Provinciale

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro l'apertura del Congresso Provinciale, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura e/o tramite PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso fino all'inizio dello stesso, al fine di favorire la più ampia partecipazione, in particolare dei giovani, evitando vincoli eccessivamente restrittivi che possano limitarne il coinvolgimento.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di due preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il passaggio delle consegne può avvenire entro 30 giorni, ma è consigliabile prevedere un periodo di affiancamento di almeno 3 mesi per garantire una transizione graduale e un adeguato supporto al neo-presidente e neo-consiglieri.

Articolo 41

In sede di Congresso Provinciale

Il Presidente Provinciale uscente apre i lavori proponendo al Congresso Provinciale la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due scrutatori scelti fra i componenti del Congresso Provinciale, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Provinciale o coloro che non intendono candidarsi, al fine di garantire la massima neutralità e imparzialità dei lavori. Qualora non vi siano componenti neutrali disponibili, potranno essere nominati anche membri aventi diritto di voto.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso Provinciale coordina i lavori del Congresso Provinciale e assicura la regolarità dello stesso curandone ogni atto.

Articolo 42

Votazioni Congresso Provinciale

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto (telematico ove possibile) esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di due preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Consigliere eletto nel nuovo mandato, che ha riportato il maggior numero di voti, assume automaticamente la carica di Delegato provinciale.

Il passaggio di consegne tra il Comitato Provinciale uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione, ma è consigliabile prevedere un periodo di affiancamento di almeno 3 mesi per garantire una transizione graduale e un adeguato supporto al neo-presidente e neo-consiglieri.



NAZIONALE

Articolo 43

Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale rappresenta il Comitato Provinciale nel territorio provinciale e inoltre:

1. Vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. Convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Comitato Provinciale e il Congresso Provinciale;
3. Propone al Comitato Provinciale la nomina del Vice Presidente;
4. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Comitato Provinciale;
5. Partecipa all'Assemblea Regionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 31 dello statuto ENS;
6. Firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Provinciale.
7. In caso di vacanza della carica di Presidente comunque determinata, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo dell'ENS Provinciale e al Comitato Nazionale.

In tal caso il Vice Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS Provinciale e del Comitato Nazionale, convoca entro dodici mesi il Congresso Provinciale Straordinario per la sola elezione del Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Non si fa luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale e il Comitato Provinciale abbia un numero di componenti almeno pari a due.

Articolo 44

Delegato Provinciale

Il Delegato Provinciale è nominato dal Congresso Provinciale mediante votazione espressa in sede di Congresso Provinciale. È eletto Delegato Provinciale il consigliere che ottiene il maggior numero di voti nel corso del Congresso Provinciale. Il Delegato Provinciale resta in carica per tre anni, in coincidenza con il mandato degli organi provinciali del CGSI.

In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento permanente del Delegato Provinciale, subentra automaticamente il consigliere che, in sede di Congresso Provinciale, ha ottenuto il maggior numero di voti immediatamente successivo al Delegato eletto. Il subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale. Qualora almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto non ritenga soddisfacente l'operato del Delegato Provinciale, può richiederne la rimozione in qualsiasi momento.

La richiesta di rimozione deve essere formalmente presentata e trasmessa al CGSI Nazionale, al CGSI Provinciale e all'ENS Provinciale.

Il nuovo Delegato Provinciale resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale.

Il Delegato Provinciale:

- Partecipa all'Assemblea Regionale ENS con diritto di voto, ai sensi dell'art. 31 dello statuto ENS;
- Rappresenta le istanze del CGSI Provinciale presso l'Assemblea Regionale ENS.

Articolo 45

Rappresentante Provinciale e competenze

Il Rappresentante Provinciale CGSI è il referente dei giovani sordi della provincia e rappresenta il punto di raccordo tra i giovani del territorio, la Sezione Provinciale ENS di appartenenza e gli organi CGSI di livello superiore.

Il Rappresentante Provinciale è nominato dall'Assemblea Informativa Provinciale dei soci. Hanno diritto di voto tutti i soci, senza limiti di età. In presenza di candidature, l'ENS è tenuto a procedere alla nomina tramite Assemblea Informativa.

L'incarico ha durata di un anno.

Il Rappresentante Provinciale promuove e organizza le attività a livello provinciale in accordo con la Sezione



NAZIONALE

Provinciale ENS di appartenenza e collabora con il Comitato Regionale, se esistente, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani sordi del territorio. Trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta alla Sezione Provinciale ENS di appartenenza e al Comitato Regionale, qualora costituito. Qualora ne ravvisi la necessità, può individuare collaboratori giovani a supporto delle attività provinciali. Nel bilancio della Sezione Provinciale ENS di appartenenza confluiscono le voci relative alle spese istituzionali e all'organizzazione delle attività del Rappresentante Provinciale. Il Rappresentante Provinciale ha diritto di voto all'Assemblea Nazionale CGSI, all'Assemblea Regionale CGSI, al Congresso Regionale CGSI, al Congresso Nazionale CGSI e all'Assemblea Regionale ENS, secondo l'art. 31 dello statuto ENS.

Articolo 46 Comitato Provinciale

I Comitati Provinciali del CGSI corrispondono al territorio delle Province. Il Comitato è composto da tre membri rieleggibili, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Provinciale. Alla Vacanza della carica, comunque determinata, subentra il primo dei non eletti al Congresso Provinciale fino ad esaurimento dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso Straordinario per la sola elezione del Consigliere mancante che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale e il Comitato Provinciale abbia la maggioranza dei componenti.

Articolo 47 Competenze Comitato Provinciale

Il Comitato Provinciale:

1. Attua tutte le iniziative, gli atti deliberativi e d'indirizzo dell'Assemblea Nazionale/Regionale in ambito provinciale;
2. Presenta al Congresso Provinciale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e la relazione programmatica per quello successivo;
3. Nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
4. Trasmette al Comitato Nazionale e Regionale la relazione annuale e programmatica entro il 15 febbraio;
5. Promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi locali.

Articolo 48 Convocazione Comitato Provinciale

Il Presidente Provinciale convoca il Comitato Provinciale che si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Gli avvisi di convocazione ordinaria devono essere inviati ai membri del Comitato Provinciale e per conoscenza al Comitato Nazionale, al Comitato Regionale (se presente) e al Consiglio Provinciale ENS a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima della data prevista per la convocazione ordinaria, unitamente all'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione straordinaria possono essere inviati via e-mail fino a massimo 24 ore prima. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente. Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.



Comitato Giovani Sordi Italiani

Istituito sotto l'egida dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS - APS
Il CGSI stimola, propone e promuove l'inclusione sociale dei giovani sordi in ogni aspetto della vita.



NAZIONALE
